



COMUNE DI SAVA
(Provincia di Taranto)

DECRETO N.	5
Data:	20/03/2020

DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno VENTI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal SINDACO.

Oggetto:

DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Visto l'art. 26, comma 2, dello Statuto comunale il quale dispone che "le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa";

Visti, altresì, gli art. 26 e 74 dello Statuto da cui risulta che:

- a) la giunta è convocata e presieduta dal sindaco;
- b) alle riunioni di giunta partecipa il segretario comunale, il quale assicura la redazione dei verbali delle adunanze;
- c) per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo esecutivo collegiale;
- d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti;

Richiamate le disposizioni dell'art. 47 e 48 del T.U.E.L. nonché quelle contenute nell'art. 85 del regolamento di esecuzione di tale testo normativo approvato con il D.P.R.S. 29.10.1957, n.3, che recano norme sulle modalità di votazione e sulla redazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute;

Rilevato che l'amministrazione di questo Ente richiede di far fronte alle decisioni necessarie ad affrontare le diverse problematiche in modo sempre più celere, anche al fine di assumere con tempestività i provvedimenti utili in relazione alle fattispecie sottoposte all'esame dell'organo esecutivo collegiale;

Considerato che in talune circostanze, per contemporanei impegni istituzionali o per altre ragioni connesse ad evenienze improcrastinabili o a situazioni di emergenza, non risulta possibile assicurare la presenza fisica di tutti i componenti della giunta municipale nella sede istituzionale;

Rilevato che moderne tecnologie consentono lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza e la conseguente possibilità per i componenti della giunta e dello stesso segretario comunale di partecipare "a distanza" alle adunanze convocate per assumere le deliberazioni;

Considerato che varie disposizioni di legge (art. 3-bis della legge n. 241/1990, art.1 2 del d.lgs. 82/2005, art. 45 comma 1 del d.lgs 82/2005) sono la chiara dimostrazione, come ha avuto modo di sottolineare il Consiglio di Stato nel parere n. 571 del 10.3.2020 della Commissione Speciale circa l'interpretazione delle disposizioni emergenziali più recenti in materia di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Stato con collegamento dei giudici da remoto, "di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso a strumenti telematici", risultando "il collegamento da remoto...una modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purchè sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza";

Ritenuto, pertanto, opportuno, in attuazione dell'art. 26, comma 2 dello Statuto, definire prime regole per lo svolgimento delle sedute di giunta in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, anche in ragione di dover assicurare il continuo svolgimento delle funzioni istituzionali pur in presenza delle vigenti e future disposizioni emanate dalle Autorità a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus Covid-19, rispettando comunque il principio di collegialità delle deliberazioni e quello dell'accertamento in modo inequivocabile del voto espresso dai singoli componenti su ogni singolo oggetto posto in discussione e votazione;

Visto il c. 1 dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che testualmente recita: "Al fine di

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Visto il TUEL,

DECRETA

di approvare le seguenti linee guida per lo svolgimento delle sedute della giunta municipale "a distanza", nelle more di una compiuta ed organica disciplina attuativa del comma 2 dell'art. 26 dello Statuto:

1. In caso di necessità, in modo non sistematico, il sindaco può convocare la giunta municipale, con mezzi elettronici, in seduta "a distanza", da svolgersi in audioconferenza, video conferenza e/o teleconferenza con la possibilità anche di tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
2. Non si può far luogo alla convocazione con le modalità di cui al comma 1, nel caso in cui è assicurata la validità della seduta con i componenti presenti nella sede istituzionale.
3. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio/video:
 - a) garantisca al presidente e al segretario generale la possibilità di accertare l'identità dei componenti della giunta che intervengono in audio, video o teleconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consenta a tutti i componenti della giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Al fine di assicurare quanto previsto al punto 3.a):
 - a) il sindaco, gli assessori, il segretario generale e il vicesegretario generale attivano ciascuno un proprio profilo utente in una o più piattaforme che consentono lo svolgimento di audio o videoconferenze simultanee;
 - b) l'avvio della chat all'intero della piattaforma di audio o video conferenza è effettuato dal sindaco, il quale connette per primo il segretario generale al fine della verifica preliminare del quorum funzionale;
 - c) la seduta "a distanza" si intende aperta nel momento in cui il segretario generale constata che risultano collegati e confermano la presenza in chat almeno la metà più uno dei componenti della giunta;
 - d) il sindaco pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno facendo riferimento al numero della proposta registrato nella piattaforma; ciascun componente della giunta conferma di conoscere la proposta e gli allegati presenti nella piattaforma digitale; ove necessario si procede alla lettura integrale e/o parziale degli atti;
 - e) il voto deve essere espresso singolarmente in modo palese;

6. La seduta di Giunta svolta con la modalità "a distanza" si intende svolta nella sala delle adunanze del Palazzo comunale, nell'ora in cui il segretario accerta che si è composto il collegio deliberante.

7. Le deliberazioni assunte nella seduta "a distanza" sono sottoscritte in modalità digitale, previa autenticazione nella piattaforma di gestione degli atti in modalità digitale, dal sindaco e dal segretario generale, che dà atto nella premessa della modalità di svolgimento della seduta.